

Finanziamento FSC 2014-2020 Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi

Lotto n. 1

“Lavori di adeguamento della Diga di Monte Crispu”

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi all'aggiornamento del Progetto Definitivo (art. 23 c.7 D. Lgs 50/2016) al Progetto di Fattibilità Economica (art. 41 c.6 D. Lgs 36/2023) e alla redazione del Progetto Esecutivo (art. 41 c. 8 D. Lgs 36/2023), con riserva di affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTISTI

CUP I62B16000010006

SOMMARIO

1	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	3
2	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
3	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	4
3.1	Requisiti di ordine generale.....	4
3.2	Self cleaning	4
3.3	Altre cause di esclusione.....	5
4	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	5
4.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	6
4.1.1	Requisiti dell'operatore economico	6
4.1.2	Requisiti del gruppo di lavoro	6
4.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	8
4.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	9
5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
6	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE	11

1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara in oggetto, il concorrente deve essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dei requisiti minimi di cui ai successivi paragrafi.

2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma

singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere.

Le aggregazioni di retisti del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'operatore Economico in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

3.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver

adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

4 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale secondo quanto disposto dall'art. 100 del D. Lgs 36/2023.

Per requisiti di ordine speciale si intende:

- idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecniche e professionali

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti di seguito elencati. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta nonché della stipula del contratto. Il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

4.1.1 Requisiti dell'operatore economico

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

N.B.: nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese o al relativo Albo/Ordine Professionale/Registro pubblico, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 100, co. 3 del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

4.1.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare nelle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione i professionisti componenti del gruppo di lavoro individuato per l'espletamento dell'incarico.

Tale gruppo dovrà essere costituito dalle figure professionali, in possesso dei corrispondenti requisiti di cui alle tabelle successive:

Requisiti del gruppo di lavoro per la fase progettuale		
N	Figura	Requisiti di idoneità professionale
1	Responsabile della progettazione e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Ingegnere in possesso di laurea magistrale/specialistica con iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A

1	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D. Lgs.81/08) – Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altra figura professionale del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
1	Responsabile della progettazione delle opere strutturali	Ingegnere in possesso di laurea magistrale/specialistica con documentata esperienza nella progettazione di opere strutturali con Iscrizione all' Ordine Professionale alla sez. A – Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altro progettista del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
1	Responsabile della progettazione degli impianti elettrici	Tecnico abilitato con documentata esperienza nella progettazione di opere impiantistiche con iscrizione al relativo Ordine Professionale – Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altro progettista del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
1	Responsabile della progettazione degli impianti oleodinamici ed elettromeccanici	Tecnico abilitato con documentata esperienza nella progettazione di opere oleodinamiche con iscrizione al relativo Ordine – Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altro progettista del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
1	Responsabile aspetti connessi alle prestazioni geologiche	Geologo, in possesso di laurea magistrale/specialistica, iscritto all'albo professionale di riferimento
1	Responsabile della progettazione edilizia per la categoria "E.22"	Ingegnere/Architetto, in possesso di laurea magistrale/specialistica con iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A – Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altro progettista del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
1	Giovane professionista. ex art. 39, comma 1, della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice (solo per operatori partecipanti in R.T.)	Figura professionale iscritta agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività progettuale oggetto di appalto e abilitato all'esercizio della professione da almeno di 5 anni.

Si precisa che, ai fini dello svolgimento dell'incarico opzionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è necessario indicare i seguenti ulteriori soggetti in possesso delle relative idoneità professionali di cui alla tabella seguente.

Requisiti del gruppo di lavoro per la fase esecutiva <u>(opzionale)</u>		
N	Figura	Requisiti di idoneità professionale
1	Direttore dei Lavori e responsabile dell'ufficio della direzione lavori	Ingegnere/Architetto, in possesso di laurea magistrale/specialistica, iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A
1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/08.	Soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D. Lgs.81/08) <u>diverso dal direttore dei lavori</u> (dell'art. 114, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023)- Può eventualmente coincidere con il soggetto responsabile della progettazione o con altra figura professionale del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti

1	Direttore Operativo	Tecnico con iscrizione al relativo Ordine Professionale <u>diverso dal direttore dei lavori</u> . Può eventualmente coincidere con i soggetti responsabile della progettazione o con altra figura professionale del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti richiesti
---	---------------------	---

In ottemperanza a quanto previsto nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66, comma 1) lett. d), del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che per le sopra indicate figure professionali è vietato il ricorso all'istituto del subappalto nonché a rapporti di consulenza occasionale, per le motivazioni esplicitate nella decisione a contrarre.

Ciascuna delle figure professionali richieste di cui al gruppo di lavori dovrà essere legata al concorrente mediante uno dei seguenti rapporti:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dalla Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Tutti i componenti la struttura operativa dovranno precisare la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti.

Fermi restando i limiti alle singole competenze professionali sopra descritte, è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti, purché in aggiunta alle professionalità minime di cui al precedente paragrafo e nei limiti della spesa individuata per le prestazioni richieste.

Gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente. Il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nel presente disciplinare, in rapporto agli elaborati, che specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento.

Il titolo di studio di laurea magistrale può essere sostituito da altro equipollente ai sensi delle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario.

Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti ausiliari incaricati dell'esecuzione della prestazione.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, dovranno possedere un fatturato globale per servizi

di ingegneria e di architettura maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a euro 500.000,00

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 66, comma 2 e dell'allegato II.12 del Codice, dal concorrente risultato aggiudicatario provvisorio, mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale operatore Economico) inserendo la seguente documentazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione dei redditi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Elenco servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni

L'operatore economico dovrà aver eseguito, nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, **servizi analoghi** di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID, di cui al D.M. 17.06.2016, indicate nella tabella seguente e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1,3 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**.

Elenco servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni			
Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere (€)	Importo Requisito (€)
STRUTTURE:S.05	IX/b IX/c	€ 1.529.367,98	€ 1.988.178,37
EDILIZIA: E.20	I/c	€ 823.603,11	€ 1.070.684,04

b) Elenco servizi di ingegneria e architettura di punta espletati negli ultimi 10 anni

L'operatore economico dovrà aver eseguito per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **un servizio per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,70 volte** il valore della medesima.

Elenco servizi di punta espletati negli ultimi 10 anni			
Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere (€)	Importo complessivo minimo per il servizio di punta (€)
STRUTTURE:S.05	IX/b IX/c	€ 1.529.367,98	€ 1.070.557,59
EDILIZIA: E.20	I/c	€ 823.603,11	€ 576.522,18

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, saranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria di cui all'art.41 e allegato I.7 del Codice concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo. Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 66, comma 2 e dell'allegato II.12 del Codice, in caso di aggiudicazione, mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) inserendo la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia.

5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al 4.1.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un GIOVANE PROFESSIONISTA ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 5.1.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di

lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

- c) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 4.3 lettere a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 4.3 lettera b) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 4.1.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Ordine Professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.